



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

**Commissioni riunite 6^a Finanze e Tesoro
e VI Finanze**

Documento di osservazioni e proposte

Atto del Governo n. 170

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive in materia di regime di adempimento collaborativo,
razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e
concordato preventivo biennale**

9 luglio 2024

Signor Presidente, Onorevoli Commissari, un sentito ringraziamento per l'opportunità offerta a Confartigianato e CNA di fornire il proprio contributo nell'individuazione dei possibili interventi migliorativi in relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale di cui all'AG 170.

1. PREMESSA

Confartigianato e CNA valutano positivamente **il cambio di paradigma in materia di contrasto all'evasione** che scaturisce dall'introduzione del **nuovo istituto del concordato preventivo biennale** e, per le grandi imprese, dal **rafforzamento dell'adempimento collaborativo**. In pratica, viene favorita una interlocuzione preventiva con l'Amministrazione finanziaria finalizzata a ridurre o addirittura annullare i successivi controlli. Appare evidente la scelta di voler limitare i controlli *ex post* favorendo, al contempo, la *compliance* attraverso **definizioni anticipate del tributo nel caso di piccole imprese e professionisti** ovvero per le **aziende di maggiori dimensioni incentivando il costante confronto finalizzato ad evitare futuri contenziosi** a fronte di riduzioni, sino all'azzeramento, delle eventuali sanzioni applicabili.

Prima di addentrarci nell'analisi del provvedimento in argomento, **Confartigianato e CNA ritengono positiva la scelta di valorizzare gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nella determinazione del reddito e del valore della produzione** proposta nei periodi d'imposta oggetto di concordato abbandonando l'iniziale scelta di superare il sistema degli ISA. Gli ISA sono

divenuti, ad eccezione dei soggetti forfetari, i capisaldi su cui si basa l'impianto dell'accordo rafforzando la funzione degli stessi anche nella logica considerazione che i medesimi rappresentano la più avanzata banca dati della piccola impresa. Si ricorda che la nota metodologica con le indicazioni in merito alle modalità di ricostruzione del reddito e del valore della produzione a base delle proposte concordatarie, per quanto concerne i soggetti ISA, è stata approvata con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024¹.

Nel presente documento le scriventi Organizzazioni **limiteranno le osservazioni e le considerazioni alle principali modifiche proposte dal Governo all'istituto del concordato preventivo di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024 e agli ulteriori interventi che, a parere delle Organizzazioni, sono auspicabili per migliorare l'istituto.**

Infine, nell'ultimo paragrafo, saranno fornite indicazioni in merito ad ulteriori **proposte di integrazione al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.**

2. OSSERVAZIONI IN MERITO AGLI INTERVENTI CORRETTIVI PROPOSTI DAL GOVERNO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame prevede una serie di condivisibili modifiche.

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024 - Suppl. Ordinario n. 24. Il Garante della protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sul predetto decreto con provvedimento del 6 giugno 2024, reg. n. 361.

In particolare, Confartigianato e CNA apprezzano la scelta del Governo di **procrastinare di 15 giorni** il termine ultimo per aderire al concordato fissando la scadenza, per il 2024, al **31 ottobre 2024**. Condivisibile anche la scelta, a regime, di prevedere che l'adesione alla proposta di concordato avvenga entro il **31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.

Il Decreto correttivo ha, inoltre, previsto per i soli soggetti ISA tre ulteriori cause di esclusione dal concordato. In particolare, l'accesso all'istituto non è consentito anche nelle seguenti fattispecie:

- conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio di tali attività, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta;
- adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
- la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale.

L'adesione al regime forfetario rappresenta, inoltre, una causa di cessazione se l'accesso al regime forfetario, da parte di un soggetto ISA, avviene nel secondo anno oggetto di concordato. Il medesimo dubbio interpretativo chiarito dalla disposizione in commento (passaggio da regime ISA a soggetto forfetario) sorge, però, anche **nel caso di soggetti forfetari che, durante il periodo oggetto di concordato, dovessero superare il limite di ricavi/compensi previsto (85.000 o**

100.000 euro). Su tale aspetto **si ritiene necessario un intervento in sede di definitiva approvazione del provvedimento in oggetto.**

Si valuta positivamente l'inserimento delle **perdite su crediti** fra i **componenti di natura straordinaria** che possono essere considerati durante il periodo concordatario a riduzione degli imponibili proposti. La scelta, limitando i "rischi dell'adesione", contribuirà senz'altro a rendere l'istituto maggiormente attrattivo.

Anche la scelta di **semplificare le modalità di calcolo dell'acconto va accolta con favore.**

In particolare, per i soggetti ISA, per il primo periodo d'imposta di adesione all'applicazione del concordato, se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta:

- a) per le imposte sui redditi, una maggiorazione di importo pari al 15% per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del Decreto Lgs. n. 13 del 2024;
- b) per l'IRAP, una maggiorazione di importo pari al 3% per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto. Lgs. n. 13 del 2024;

Le predette maggiorazioni previste alle lettere a) e b) vanno versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

Se, invece, l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata del medesimo va calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Analoga modalità è stata prevista anche per i **soggetti forfetari**.

Infine, si evidenzia con favore la scelta di ammettere che i versamenti d'imposta, relativi alle dichiarazioni del periodo d'imposta 2023, possono essere effettuati entro il **trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**. Al riguardo, si ricorda che per il primo anno di applicazione del concordato il legislatore, al fine di tener conto della novità dell'istituto e dei tempi necessari per la sua attuazione, ha disposto il differimento al **31 luglio 2024 del termine dei versamenti, senza maggiorazione, delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, in scadenza il 30 giugno 2024**.

3. ULTERIORI INTERVENTI MIGLIORATIVI DELL'ISTITUTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Confartigianato e CNA sono convinte della necessità di prevedere ulteriori interventi correttivi ovvero fornire chiarimenti per migliorare complessivamente la proposta concordataria. Inoltre, al fine di raggiungere l'obiettivo condiviso di una maggiore fedeltà fiscale, occorre dare attuazione al principio di delega di cui all'articolo 16, c. 1 lett. d) del D.Lgs 13/2024, per affiancare al concordato un regime di tassazione premiale riservato ai soggetti che evidenziano un punteggio ISA superiore ad 8.

Di seguito le proposte che Confartigianato e CNA ritengono di avanzare.

3.1 Applicazione di una tassazione sostitutiva sul “differenziale” fra reddito dichiarato e reddito concordato

Per i soggetti ISA che aderiranno al CPB (che scontano la progressività IRPEF) andrebbe prevista, in **fase di avvio del concordato** e su base **opzionale**, la possibilità di **tassare ad imposta sostitutiva (IRPEF, addizionali regionali e comunali)** il differenziale fra **il reddito dichiarato e quello scaturente dall’adesione al concordato come rettificato dalle poste straordinarie**.

In tal modo, specie in presenza di richieste di maggiori imponibili particolarmente elevate, si garantirebbe una maggiore possibilità di accettazione delle proposte concordatarie.

L’imposta sostitutiva potrebbe essere graduata in base al punteggio (più alto è il punteggio, più bassa dovrebbe essere l’aliquota dell’imposta sostitutiva).

Conseguentemente all’introduzione dell’imposizione sostitutiva, dovrà essere **rimodulata la modalità di determinazione dell’acconto di cui all’articolo 20 del D.lgs. n. 13 del 2014 integrata con il D.lgs. correttivo in oggetto**.

Proposta di integrazione al testo del D.Lgs. correttivo

Dopo l'articolo 20 del Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 è aggiunto il seguente:

20-bis

(Tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato)

1. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 presentano un livello di affidabilità:
 - a) uguale o superiore a 8, possono assoggettare il maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante all'adesione al concordato rispetto a quello dichiarato, in luogo della ordinaria tassazione, ad una imposizione sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, in misura pari al dieci per cento;
 - b) uguale o superiore a 6 ma inferiore a 8, possono assoggettare il maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato rispetto a quello dichiarato, in luogo della ordinaria tassazione, ad una imposizione sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, in misura pari al dodici per cento;
 - c) non superiore a 6, possono assoggettare il maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato rispetto a quello dichiarato, in luogo della ordinaria tassazione, ad una imposizione sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, in misura pari al quindici per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai contribuenti che accettano la proposta di concordato preventivo per il primo biennio di applicazione dello stesso. Ai medesimi contribuenti, in caso di rinnovo per il biennio successivo, continueranno ad applicarsi le disposizioni del comma 1.
3. Per gli effetti del comma 1, in luogo del reddito dichiarato si assume, se di ammontare superiore, quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 ovvero al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 in caso di rinnovo del concordato per il biennio successivo.

3.2 Riconoscimento della possibilità di riportare a nuovo le perdite maturate durante l'applicazione del concordato

Si ritiene necessario rimuovere il vincolo dell'importo minimo di 2.000 euro di reddito e del valore della produzione tassabile. In tal modo le perdite maturate a seguito dei componenti straordinari non considerati nella stima assumerebbero rilievo fiscale.

In ogni caso, anche in presenza del citato vincolo, **va chiarito che le perdite maturate durante il regime concordatario non sono "bruciate"** e, fermo restando il vincolo dei 2.000 euro, le stesse **sono riportabili a nuovo nel rispetto delle ordinarie regole.**

Proposta di integrazione al testo del D.Lgs. correttivo

All'articolo 16, comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di computare le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

Un discorso sempre inerente ai componenti che influenzano il reddito tassabile va fatto, inoltre, per tutti coloro che possono **godere di deduzioni forfetarie particolarmente importanti (ad esempio: autotrasportatori e distributori di benzina)**. Si è dell'avviso che tale ammontare non sia considerabile in sede di stima e, pertanto, debba esserne riconosciuta la deducibilità dello stesso dal reddito proposto.

3.3 Riduzione della percentuale di scostamento che legittima la fuoriuscita dal concordato

Confartigianato e CNA ritengono necessario **ridurre lo scostamento di reddito e di valore della produzione che legittima l'uscita dal concordato dal 50% al 30%**. Appare troppo elevata l'attuale percentuale che in presenza di circostanze eccezionali giustifica la fuoriuscita dal regime concordatario.

Inoltre, fra le circostanze eccezionali che **legittimano la fuoriuscita dal concordato, individuate dall'articolo 4 del D.M. 14 giugno 2024** va inserita anche la **malattia o l'infortunio come pure la maternità** che, senz'altro, possono determinare un cospicuo calo di redditività, in particolare, nei casi in cui **l'imprenditore o il professionista svolgano l'attività senza l'impiego di collaboratori/dipendenti**.

Proposta di integrazione al testo del D.Lgs. correttivo

Agli articoli 19, comma 2 e 30, comma 2 del Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 le parole "50 per cento" sono sostituite con le seguenti: "30 per cento".

3.4 Decadenza dal concordato a seguito di maggiori imponibili accertati di natura analitica

Si rappresenta la necessità che **venga chiarito che il maggior imponibile accertato superiore al 30%** che determina la **decadenza dal concordato** ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13 del 2024 debba essere **frutto di accertamenti di natura analitica e non possa scaturire da ricostruzioni analitico-induttive** basate su **presunzioni semplici**, ancorché gravi, precise e concordanti.

3.5 Decadenza dal concordato in presenza di violazione fiscali di natura penale

Si ritiene che la lettera a), comma 2, dell'art. 13 del D.Lgs. n. 13 del 2024 che prevede la decadenza dal concordato nell'ipotesi in cui siano **“constatate”** violazioni che integrano le fattispecie penali di cui al D.Lgs. n. 74/2000 debba essere riformulata facendo riferimento alle **“condanne” per i reati previsti dal citato D.Lgs. commessi nel corso del periodo concordatario o nei tre anni periodi d'imposta precedenti**. E' evidente che il rinvio alla semplice constatazione da parte dell'Agenzia delle entrate di un'ipotesi di reato farebbe decadere il contribuente dal concordato anche se, successivamente, nel corso del giudizio penale il contribuente sia assolto. Peraltro, in tal modo **si allineerebbe il disposto alle previsioni delle cause di esclusione previste dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 13 del 2024**.

Proposta di integrazione al testo del D.Lgs. correttivo

All'articolo 22, comma 2, sostituire la lett. a) con la seguente: “la condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, commessi nei periodi di imposta oggetto del concordato e nei tre precedenti all'ammissione all'istituto”.

3.6 Precisazione in merito all'applicazione del regime premiale per coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale.

L'articolo 19, comma 3, del D.lgs. n. 13/2024 prevede che per i periodi oggetto di concordato, ai soggetti ISA, si applica il regime premiale previsto dall'articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. Al fine di evitare incertezze applicative si ritiene necessario specificare che, considerata la “normalizzazione” a 10 del risultato, per coloro che aderiranno al concordato si rendono applicabili tutti i

benefici previsti dal citato regime compresi quelli connessi all'imposta sul valore aggiunto.

Proposta di integrazione al testo del D.Lgs. correttivo

All'articolo 19, comma 3, dopo le parole "sono riconosciuti i benefici" aggiungere le seguenti: ", compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto,".

3.7 Istituire un regime di tassazione premiale per i soggetti con punteggio superiore ad 8

Infine, in attuazione della Legge Delega, sempre in tema di regime premiale ISA, in questo caso per i soggetti che non aderiranno al CPB e presentano voti superiori a 8, andrebbe sperimentata una tassazione ridotta del reddito, in aderenza al principio di delega espresso all'articolo 16, comma 1, lett. d), della Legge n. 111/2023, congiuntamente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, punto 2.4., della medesima.

Per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo soggetti agli ISA che evidenziano un punteggio superiore ad 8, ad avviso delle scriventi Organizzazioni, risulterebbe utile, infatti, prevedere un nuovo sistema di tassazione dei redditi che punti a premiare l'efficienza e la fedeltà fiscale in modo automatico all'aumentare del reddito dichiarato.

Per fare questo, in aderenza al principio della delega sopra richiamato, è necessario prevedere un sistema premiale che stimoli ed incentivi l'efficienza produttiva delle imprese o del lavoro autonomo, legato alle *performance* di reddito incrementale dichiarato rispetto ad una soglia minima di reddito

riferibile alle potenzialità produttive dell'impresa e da determinarsi in via presuntiva proprio attraverso gli ISA.

L'agevolazione sarebbe per tale via orientata a riconoscere una forte riduzione dell'imposizione sul reddito incrementale rispetto alla misura di reddito di riferimento associata all'impresa, senza limitare, in nessun modo, l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, stimolando i contribuenti a migliorare la loro capacità produttiva al fine di abbassare la tassazione media sul reddito da loro prodotto.

Proposta di integrazione al testo del D.Lgs. correttivo

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

39-bis

Regime premiale ISA

1. Per i soggetti che presentano una valutazione ISA pari o superiore ad 8, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui agli articoli 54, 56, 81 e 143, eccedente una misura base determinata secondo le disposizioni indicate al comma 2, è sottoposta a tassazione sostitutiva in misura pari al quindici per cento.
2. La misura di reddito di cui al comma precedente è determinata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e di ogni altra informazione disponibile, ed è stabilita tramite il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9-bis, comma 2 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di approvazione degli indicatori sintetici di affidabilità ovvero delle successive revisioni.

4. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Confartigianato e CNA, auspicando che il processo di semplificazione degli adempimenti tributari possa proseguire in maniera spedita, **propongono in particolare gli interventi di seguito evidenziati.**

4.1 Riduzione dell'ammontare dei versamenti in acconto per i soggetti che iniziano l'attività ovvero per quelli che fuoriescono da regimi agevolati

La normativa vigente prevede un acconto delle imposte dirette e dell'IRAP pari al 100 per cento dell'importo che risulta a saldo. Sostanzialmente, quindi, nel secondo anno di attività una neo-impresa si trova a dover effettuare un versamento, fra saldo e acconto, pari al doppio di quanto dovuto per il primo anno.

La proposta mira ad attenuare l'elevata tensione finanziaria che si manifesta nel secondo anno di attività, che potrebbe mettere in discussione la stessa continuità aziendale delle neo-impresе. L'intervento proposto, pertanto, permette di **ridurre la percentuale di acconto dovuta per il primo anno successivo all'inizio dell'attività**, portando al livello ordinario la percentuale degli acconti in un congruo lasso temporale.

La misura dell'acconto potrebbe essere stabilita:

- al 30 per cento, per il primo anno successivo all'inizio dell'attività;
- al 60 per cento, per il secondo anno successivo all'inizio dell'attività;
- al 100 per cento, per il terzo anno successivo all'inizio dell'attività.

Proposta di integrazione al testo del D.Lgs. correttivo

Articolo ...

(Riduzione dell'ammontare dei versamenti in acconto per i soggetti IRPEF che iniziano l'attività)

1. Al fine di limitare i problemi di liquidità connessi con la fase di startup di nuove attività economiche, per i primi due periodi d'imposta successivi all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in deroga all'articolo 11, comma 18, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è fissata, rispettivamente, al trenta per cento e al sessanta per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al cinquanta per cento del reddito complessivo del contribuente.

4.2 Termine dei versamenti d'imposta per i soggetti per i quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Ormai da circa 15 anni, il termine di versamento del 30 giugno per le imposte scaturenti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti per i quali sono elaborati gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (in precedenza, gli studi di settore) è sistematicamente (ed opportunamente) prorogato di 20 giorni (di solito con apposito DPCM emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997) in conseguenza del fatto che la dichiarazione dei contribuenti per i quali si

applicano gli ISA necessita di una serie di attività ben più complesse rispetto alla generalità degli altri soggetti.

Ciò considerato, per ragioni di semplificazione è opportuno **porre a regime il termine di versamento del 20 luglio per coloro per i quali sono elaborati gli ISA** al fine di evitare, come è sinora avvenuto, l'incertezza di una proroga concessa, di solito, a ridosso della scadenza del 30 giugno.

Proposta di integrazione al testo del D.Lgs. correttivo

Articolo ...

(Differimento del termine dei versamenti dei soggetti ISA)

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4.3 Semplificazione del termine di versamento dell'IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari

I soggetti forfetari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 quando effettuano acquisti in *reverse charge*, sono soggetti passivi IVA (circ. AdE 10/E/2016 § 4.1.2; circ. AdE 14/E/2015; circ. AdE 59/E/2010) e pertanto detti acquisti devono sempre essere accompagnati (attualmente entro il 16 del mese successivo) dal versamento con F24 della relativa IVA. Fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui (articolo 38 comma 5 lettera c) del D.L. 313/93). La proposta mira ad introdurre il termine trimestrale (in luogo di quello mensile) entro il quale i soggetti forfetari possono procedere con il versamento dell'IVA relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del *reverse charge* interno e, ove previsto, internazionale. È paradossale, infatti, che soggetti di ridottissime dimensioni non possano quantomeno fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei termini ordinariamente riconosciuti agli operatori più strutturati che applicano il regime della liquidazione IVA trimestrale ai sensi dell'articolo 7 del DPR 542/99.

Proposta di integrazione al testo del D.Lgs. correttivo

Art. ...

(Semplificazione in materia di versamento dell'IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.».

4.4 Semplificazione dei termini per l'invio dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

Per motivi di semplificazione, si ritiene necessario ampliare la tempistica di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, nonché di limitare la trasmissione delle informazioni alle sole fatture emesse, per evitare duplicazioni di adempimenti. La norma vigente (art. 1, c. 3-*bis*, lett. b, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127), infatti, impone la trasmissione di tali dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento. Tale periodicità appare incongrua, in particolare per i soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA, e soprattutto nei casi in cui la contabilità è gestita presso intermediari (che rappresenta, di fatto, la stragrande maggioranza dei casi). Più opportuno sarebbe prevedere l'invio dei dati relativi alle operazioni ricevute con periodicità annuale o, in subordine, entro il mese successivo al trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti.

Proposta di integrazione al testo del D.Lgs. correttivo

Art...

(Semplificazioni in materia di esterometro)

1. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole "o dei documenti che ne certificano i corrispettivi" sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita con la seguente: "b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il mese successivo al trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti comprovanti l'operazione o al momento di effettuazione delle operazioni.""

4.5 Abolizione dell'obbligo di dichiarazione IMU annuale per gli Enti non commerciali che godono di esenzioni pur in assenza di modifiche nelle condizioni di esonero dal versamento dell'IMU

Si propone di introdurre, anche per gli Enti non commerciali, la valenza ultrannuale della dichiarazione IMU (di cui all'art. 1, c. 770, legge 27 dicembre 2019, n. 160), salvo il caso in cui si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che portano a determinare in modo diverso l'imposta o a modificarne il diritto all'esenzione.

In tal modo, anziché con cadenza annuale, anche nell'ipotesi in cui nulla sia cambiato rispetto all'anno precedente, la dichiarazione IMU sarà presentata solo se le variazioni sorte modificano la spettanza o meno dell'esenzione.

Proposta di integrazione al testo del D.Lgs. correttivo

Art. ...

(Semplificazione nella presentazione della dichiarazione IMU ENC)

All'articolo 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è soppresso.